



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
RESPONSABILE : Ten. Col. Dott. Antonio Perrone

Registro Generale n. 1591 del 30.12.2016

Registro Settore n. 193 del 29.12.2016

OGGETTO: procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ex art. 63 del D.Lgs. 50/2016, della concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità della sede stradale e delle sue pertinenze interessate da sinistri – determina a contrarre

() LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. - Numero di impegno:	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

(*) DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: Russo Vittoria

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _____

Il Messo Comunale

IL COMANDANTE DELLA

P.M.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELLA P.M.

PREMESSO:

- che il Codice della Strada, al titolo Titolo II, assegna fra i compiti degli enti proprietari il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e il reintegro delle matrici ambientali delle strade, nonché la loro eventuale bonifica, in seguito al verificarsi di sinistri;

RILEVATA pertanto l'opportunità di procedere all'affidamento, in assenza di mezzi e professionalità interne, del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e il reintegro delle matrici ambientali delle strade di competenza dell'Amministrazione comunale interessate da incidenti stradali, con la formula della concessione di servizi, che, ai sensi dell'art. 165 del D.Lgs. 50/2016 non comporta nessun onere economico a carico del Comune. Ai sensi dello stesso articolo, infatti il corrispettivo per il concessionario sarà costituito unicamente dalla vendita dei servizi resi al mercato, per mezzo del trasferimento al concessionario del rischio operativo. Il concessionario potrà agire nei confronti delle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati, fermo rimanendo che, anche in caso di mancato recupero nei confronti dei soggetti obbligati, nessun onere economico potrà gravare sul Comune.

VISTO

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare:
 - l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di amministrativa e finanziaria;
 - l'articolo 192, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (da qui in avanti D.Lgs. n. 50/2016) e , in generale:
 - il titolo I della parte I, Principi e disposizioni comuni;
 - il titolo IV della parte I, Modalità di affidamento – Principi comuni
 - il titolo II della parte II - Rilevanza comunitaria e contratti sotto soglia
 - la parte III – Contratti di concessione

VISTI in particolare, i seguenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 50/2016:

- l'art. 31, relativo alla figura del responsabile delle procedure di affidamento ed esecuzione di servizi e forniture;
- l'art. 36 sui contratti sotto soglia;
- l'art. 37 sugli obblighi di aggregazione e centralizzazione delle committenze;
- l'art. 63 sulla procedura aperta;
- l'art. 95 e l'art. 173 sui criteri di aggiudicazione;
- gli artt. 164-178 sui contratti di concessione;

VISTO che al momento:

- non sono attive né convenzioni Consip né altro tipo di convenzione per l'acquisto del tipo di servizio in oggetto;
- non è presente sul Mercato della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.) apposito metaprodotto

CONSIDERATO che:

- i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara non costituiscono ostacolo alla partecipazione alla gara da parte delle micro, piccole e medie imprese, e non è pertanto necessaria, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016, una divisione dell'appalto in lotti funzionali;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 95 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- lo stesso criterio, ai sensi dell'art. 173 dello stesso decreto, riferendosi la presente procedura ad una concessione di servizio che non comporta né oneri né costi per l'amministrazione e che non prevede quindi una base d'asta soggetta a ribasso, verrà declinato esclusivamente riguardo le caratteristiche tecniche offerte (per un massimo di 100 punti).

CONSIDERATA congrua una durata della concessione pari a anni 3 (tre) decorrenti dalla data di stipulazione del contratto. Alla scadenza del contratto, qualora non sia ancora definita l'aggiudicazione del nuovo affidamento, l'impresa concessionaria del servizio, a richiesta dell'Amministrazione, dovrà assicurare la continuità della prestazione, alle medesime condizioni e prestazioni, per un periodo massimo di mesi sei;

STIMATO che la concessione oggetto del presente provvedimento prevede un valore complessivo del servizio pari ad € 15.000,00 oltre IVA di legge (comprensivo del semestre di proroga), ponendosi quindi al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria. Il valore è puramente indicativo, ed è stato calcolato sulla base di una stima presunta (stimata sulla base della sinistrosità negli anni 2013-2015) del numero annuo di interventi da effettuare, al netto degli interventi senza individuazione del veicolo responsabile, sulle strade di competenza comunale.

DATO ATTO che

- sull'albo pretorio del Comune di Marigliano, in data 26/04/2016 è stato pubblicato avviso pubblico esplorativo di indizione gara informale per la concessione del servizio di ripristino post incidente mediante pulizia della piattaforma stradale e di reintegro delle matrici ambientali eventualmente compromesse, con invito a presentare manifestazioni di interesse entro il 23/05/2016;
- che, nei termini stabiliti, sono state presentate, a mezzo P.E.C. n. 2 manifestazioni di interesse da parte di:
 - MPM srl con sede in Milano alla Via Filippo Aneglatti n. 10
 - Sicurezza e Ambiente S.p.A. con sede in Roma al Largo Ferruccio Mengaroni n. 25
- è pertanto possibile avviare una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ex art. 63 D.Lgs. 50/2016, mediante lettera di invito ai due soggetti sopra menzionati

DATO ATTO che sono stato predisposti i seguenti atti alla base della procedura:

- a) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- b) la lettera di invito

DATO ATTO

- che il Responsabile unico del procedimento per il presente affidamento è il Responsabile della Polizia Municipale

ATTESO

- che il CIG rilasciato per la gara in oggetto è ZF81CC9758

RILEVATO

- che il presente atto non comporta impegno di spesa;

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 24/05/2016 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016/2018, immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
- con deliberazione di Giunta Comunale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione anni 2016-2018

ACCERTATA E DICHIARATA la regolarità tecnica e la conformità sotto il profilo normativo;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate nelle premesse e che di seguito si intendono integralmente riportate:

- DI APPROVARE i seguenti atti di gara:
 - a) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
 - b) la lettera di invito
- DI PROCEDERE all'affidamento della concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e il reintegro delle matrici ambientali delle strade di competenza dell'Amministrazione comunale interessate da incidenti stradali, sotto soglia comunitaria, per anni tre – per un valore complessivo della concessione pari a € 15.000,00 IVA esclusa;
- DI UTILIZZARE
 - per l'individuazione dell'aggiudicatario la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ex art. 63 del D.Lgs. 50/2016, con invio di lettera d'invito nelle forme di legge ai due soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse:
 - MPM srl con sede in Milano alla Via Filippo Aneglati n. 10
 - Sicurezza e Ambiente S.p.A. con sede in Roma al Largo Ferruccio Mengaroni n. 25
 - per l'aggiudicazione il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 c. 2 del D.Lgs. 50/2016;
 - lo stesso criterio, ai sensi dell'art. 173 dello stesso decreto, riferendosi la presente procedura ad una concessione di servizio che non comporta né oneri né costi per l'amministrazione e che non prevede quindi una base d'asta soggetta a ribasso, verrà declinato esclusivamente riguardo le caratteristiche tecniche offerte (per un massimo di 100 punti).
- DI DARE ATTO che la valutazione delle offerte sarà demandata ad una commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, e che sarà nominata con apposito atto dopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
- DI STABILIRE che il contratto sarà stipulato nella forma dell'atto pubblico amministrativo

**Il Comandante della P.M.
Ten. Col. Dott. Antonio Perrone**